

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1424

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato VEZZALI

Modifica all'articolo 9 della Costituzione,
in materia di tutela dell'ambiente e degli animali

Presentata il 25 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo secoli di continuo sviluppo basato sullo sfruttamento delle risorse terrestri senza vincoli che limitassero l'inquinamento o l'annientamento di interi ecosistemi, negli ultimi anni si è sviluppata in tutto il mondo una sensibilità crescente alla tutela dell'ambiente, che è giustamente considerato bene inalienabile dell'umanità.

Si tratta di un'evoluzione socio-culturale che è ormai comune a tutti gli ordinamenti giuridici moderni. Diventa quindi indispensabile trasferire nella nostra Carta costituzionale quella sensibilità ormai acquisita culturalmente dalla società italiana, per stabilire anche dal punto di vista normativo la volontà di tutelare l'ambiente e gli animali da parte delle istituzioni della Repubblica. In realtà il testo costituzionale si è fatto carico del problema, contestualizzando il momento storico in cui è stato concepito, con l'enunciazione dei valori di

tutela ambientale. I Padri costituenti hanno deciso, infatti, con il secondo comma dell'articolo 9, di stabilire quale principio fondamentale dell'ordinamento la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione.

Purtroppo, la reale evoluzione del concetto giuridico di ambiente e della corrispondente tutela si è realizzata soltanto negli ultimi venti anni, grazie anche all'appartenenza del nostro Paese a organismi internazionali e, in particolare, prima alla Comunità europea e ora dall'Unione europea.

Attraverso la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985 (ora abrogata), resa esecutiva dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, il Consiglio europeo imponeva il concetto di « valutazione d'impatto ambientale », considerando quindi oggetto della necessaria tutela legislativa, oltre al suolo, all'aria, all'acqua, al pae-

saggio e al clima, i beni materiali e il patrimonio culturale, anche l'ambiente.

Quindi il concetto di ambiente assume, via via, significati sempre più ampi inerenti a tutte le condizioni socio-economiche di vita dell'uomo, infatti, anche la Corte costituzionale ha compreso nell'ambiente tutto ciò che garantisce e assicura la preservazione della « persona umana in tutte le sue estrinsecazioni ».

Dobbiamo considerare l'ambiente, quindi, come qualcosa di indisponibile, come un valore che, di fatto, ci è dato in prestito dai nostri figli e dai cuccioli degli altri animali.

Proprio per questo, nell'evoluzione culturale degli ultimi anni, sta emergendo anche la consapevolezza che il nostro pianeta non appartiene solo ed esclusivamente alla specie umana, ma anche ad altre specie che godono dei suoi frutti e partecipano alle sue evoluzioni e conservazione.

Gli animali hanno rappresentato da sempre, per la nostra civiltà, una componente importante, indispensabile per la nostra evoluzione.

La vita di ciascun animale ha un valore, sia dal punto di vista etico, sia dal punto di vista dell'equilibrio naturale che la sua esistenza garantisce.

Qualunque sia la sua condizione, selvatica, di affezione, domestica o altro, l'animale svolge un ruolo nelle dinamiche naturali e ha dei diritti che gli derivano dalla sua appartenenza biologica allo stesso regno, appunto quello animale, al quale appartiene anche l'uomo.

Da qualche anno la Costituzione della Repubblica federale tedesca è stata modificata in tale senso, con l'introduzione delle parole « e gli animali » nell'articolo che obbliga lo Stato a rispettare e a proteggere la dignità degli esseri umani.

Dobbiamo quindi prevedere che anche il valore e i diritti degli animali siano riconosciuti nel nostro ordinamento. Del resto già numerosi interventi legislativi, cioè la riformulazione dell'articolo 727 del codice penale e la legge n. 281 del 1991, nonché interventi delle istituzioni europee hanno previsto, di fatto, una giurisprudenza che va nel senso indicato. Non resta, quindi, che introdurre tali principi anche nella Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Tutela l'ambiente e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle generazioni future. Protegge le biodiversità e riconosce alle specie animali non umane il diritto alla vita e a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche. Promuove e sviluppa iniziative finalizzate alla garanzia del rispetto degli animali e alla loro tutela ».

€ 1,00



17PDL0021050